Sentenza n. 356/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **73810** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

Vitale Ranieri (C.F. VTLRNR62L24A717Y), nato il 24/7/1962 a Battipaglia e residente in Aiello del Sabato (AV), alla via Fontana n. 20, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Santacroce, presso il cui studio è elett.te dom.to in Cava de' Tirreni, al Corso principe Amedeo n. 17.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025, il S.P.G. Mauro Senatore, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 8/5/2025, la Procura Regionale provvedeva a riassumere il giudizio nei riguardi di Vitale Ranieri,

addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Battipaglia, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno all'immagine in favore del detto Ente, danno quantificato nell'importo di € 9.600,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio.

Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 91/2025, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 409/2023 di questa Sezione giurisdizionale, aveva dichiarato risarcibile il danno all'immagine della PA, in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia, rimettendo la causa innanzi al Giudice di prime cure per la decisione sul merito.

Il suindicato danno all'immagine del Comune di Battipaglia sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dalla risonanza mediatica, di cui era stato fatto oggetto un procedimento penale avviato nei riguardi -tra gli altri- dell'odierno convenuto, per il delitto di cui all'art. 319 c.p., perché, in concorso con Loffredo Teodoro, nella qualità di responsabile dei Servizi cimiteriali comunali, e sul presupposto di una presunta carenza di personale, aveva dirottato gli utenti verso imprenditori privati.

Precisava il Requirente che, per tali fatti, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Salerno, n. 22/2021, era stata applicata al Vitale la pena di anni uno, mesi otto di reclusione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., mentre nei riguardi del Loffredo il processo era proseguito nelle ordinarie forme dibattimentali.

Sulla scorta di tale giudicato, la procura contabile aveva quindi contestato all'odierno convenuto il danno all'immagine della PA Comune di Battipaglia,

quantificato in euro 9.600,00, ossia nel doppio della quota degli introiti derivati dall'accordo corruttivo, che era risultata attribuita al Vitale, evidenziando il discredito istituzionale -anche alla luce dell'ampia risonanza mediatica della vicenda- subìto dall'Ente, in dipendenza di condotte integranti uno dei cd. delitti propri dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione pubblica (nella specie, il reato di corruzione, commesso tra giugno ed ottobre 2019).

Il convenuto si costituiva e deduceva che non aveva mai svolto funzioni apicali, essendo esso Vitale soltanto un operatore esecutivo assegnato ai servizi cimiteriali ed in tale qualità eseguiva le direttive del Responsabile del Servizio, Loffredo Teodoro, che a sua volta riceveva direttive dal Dirigente del Settore Tecnico, ing. Salerno; contestava la sussistenza di un danno all'immagine, non essendo a tali fini sufficiente il solo risalto mediatico della vicenda, che non prova il diffuso senso di sfiducia dei cittadini di Battipaglia nei riguardi dell'Amministrazione comunale, atteso che esso Vitale non era l'interlocutore principale cui i cittadini dovevano rivolgersi per l'erogazione dei servizi cimiteriali, che, nonostante la carenza di personale, erano stati comunque garantiti agli utenti ai medesimi costi; rappresentava la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'ing. Salerno, in ordine alla gestione dei servizi cimiteriali, che aveva consentito che gli stessi fossero affidati a ditte esterne, così contravvenendo all'art. 52 del Regolamento di Polizia mortuaria, che riserva alla competenza esclusiva del Comune le relative operazioni; concludeva per il rigetto della domanda.

Nella pubblica udienza odierna, all'esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Posto il vincolo derivante dalla decisione d'appello in materia di risarcibilità del danno all'immagine a fronte di una sentenza di applicazione pena ex at. 444 c.p.p., questo giudice in sede di rinvio deve affrontare unicamente il merito della domanda. La domanda è fondata e va quindi e accolta.

2. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Vitale Ranieri per il danno all'immagine della pubblica amministrazione, conseguito alla vicenda penale, avente ad oggetto l'infedele gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Battipaglia da parte dei soggetti a tanto preposti e, in particolare, per avere il Vitale, in concorso con il Responsabile Loffredo Teodoro, costantemente affidato le operazioni di polizia mortuaria ad un soggetto privato, con cui i predetti erano soliti dividere gli introiti versati dall'utenza, così defalcando e talvolta azzerando gli importi dei diritti spettanti all'amministrazione comunale.

3. Esercitata nei riguardi di entrambi l'azione penale, per tali fatti, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Salerno, n. 22/2021, non impugnata con ricorso per Cassazione e, pertanto, costituente giudicato, è stata applicata al Vitale la pena di anni uno, mesi otto di reclusione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., mentre nei riguardi del Loffredo il processo è proseguito nelle ordinarie forme dibattimentali.

Sulla scorta di tale giudicato, la procura contabile ha quindi contestato all'odierno convenuto il danno all'immagine della PA Comune di Battipaglia, quantificato in euro 9.600,00, ossia nel doppio della quota degli introiti

derivati dall'accordo corruttivo, che era risultata attribuita al Vitale, evidenziando il discredito istituzionale -anche alla luce dell'ampia risonanza mediatica della vicenda- subìto dall'Ente, in dipendenza di condotte integranti uno dei cd. delitti propri dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione pubblica (nella specie, il reato di corruzione, commesso tra giugno ed ottobre 2019). **4.** Quanto agli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo, sussiste il rapporto di servizio, essendo il Vitale un addetto alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Battipaglia, ossia di un servizio pubblico.

5. Dalla condotta in esame, integrante il reato di cui all'art. 319 c.p. e, pertanto, un'ipotesi di delitto contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, è derivato un danno all'immagine dell'amministrazione medesima, individuata nel Comune di Battipaglia.

5.1 Nel caso di specie, viene in rilievo un danno all'immagine scaturito dal reato di corruzione, avendo il Vitale, in concorso con il Loffredo, stabilmente asservito la funzione pubblica agli interessi dell'imprenditore privato, Cosimo Melillo, nonché il singolo episodio corruttivo verificatosi ai danni dell'utente del servizio, Garofalo Patrizia.

Rispetto a tali fatti, definitivamente accertati in sede penale e ampiamente divulgati dalla stampa, può ritenersi provata la sussistenza di un danno all'immagine, dovendosi peraltro ammettere il ricorso alla prova presuntiva, avente pari valenza rispetto agli altri mezzi probatori (in tal senso, Sez. Lombardia, n. 140/2020, in adesione all'orientamento già espresso dalle SS.RR. nella sentenza 10/2003/QM; Sez. II Appello, nn. 143/09 e 305/2010).

Invero, anche a seguito della pubblicizzazione della condotta criminosa ad

opera della stampa locale, oltre che su testate online, la detta amministrazione ha perso di credibilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, apparendo all'esterno quale struttura caoticamente gestita e inosservante dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

In particolare, può fondatamente ritenersi che la divulgazione dell'illecito commesso dal Vitale abbia fatto venir meno nei cittadini il senso di affidamento nel corretto funzionamento dei servizi cimiteriali del Comune di Battipaglia, di cui il Vitale era un addetto.

5.2 Tali rilievi non appaiono contraddetti dalla circostanza che il Vitale fosse un semplice addetto alla gestione del servizio, come tale sottoposto alle direttive del Loffredo e dell'ing. Salerno, atteso che egli era comunque incaricato della gestione di un servizio pubblico, ed apparendo comunque assorbente l'avvenuta disamina dei fatti in sede penale e la conseguente statuizione di responsabilità del Vitale

Va, al riguardo, considerata l'intrinseca gravità della violazione dei doveri d'ufficio inerenti alla propria funzione, violazione che, nell'ambito di una piccola comunità, ha certamente leso -in maniera irreversibile, nel medio periodo- la fiducia della generalità nella corretta gestione dei servizi cimiteriali.

6. In ordine alla quantificazione del danno da risarcire, reputa il Collegio che sia condivisibile il criterio utilizzato dalla Procura, che ancora il *quantum* al doppio dell'utilità illecitamente percepita dal funzionario pubblico infedele, ed alla cui stregua il pregiudizio all'immagine è stato determinato in euro 9.600,00.

7. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore del Comune di Battipaglia, della somma di euro 9.600,00, da rivalutarsi all'attualità con decorrenza dal momento della domanda, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e dal gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa, così provvede:

-condanna il convenuto al pagamento, in favore del Comune di Battipaglia, della somma di euro 9.600,00, oltre rivalutazione dalla data della domanda e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

-condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da nota di segreteria a margine del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

-compensa le spese del grado di appello.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9/10/2025

Il Giudice estensore

(Marzia de Falco) Il Presidente

(firma digitale) (Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 12/11/2025

X IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

Il Funzionario

(dott. Francesco Fiordoro)

(firma digitale)